

## CORTE COSTITUZIONALE

L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale sono disciplinate solo in parte all'interno della Costituzione.

È costituita da 15 giudici, nominati attraverso le seguenti modalità

- 5 dal Presidente della Repubblica
- 5 dal Parlamento in seduta comune
- 5 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative

Il mandato dei giudici costituzionali ha una durata di 9 anni dalla data di giuramento, non è soggetto a proroga ed essi non possono essere rieleggibili. Il Presidente è nominato dai suoi componenti per 3 anni ed è rieleggibile.

Lo status di giudice costituzionale è incompatibile con la carica di Parlamentare, di consigliere regionale o altra carica indicati dalla legge.

La corte costituzionale è chiamata a giudicare su:

- Costituzionalità delle leggi parlamentari o regionali o su atti aventi forza di legge
- Sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato o su quelli tra Stato e regioni
- Sulle accuse contro il Presidente della Repubblica promosse dal Parlamento
- Sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta (quorum 11 giudici)

Le udienze si tengono in udienza pubblica, salvo eccezionali motivi di sicurezza o ordine pubblico per i quali il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse.

Il giudice nomina giudici per le fasi iniziali e finali del procedimento:

- GIUDICE RELATORE: istruisce e redige la causa
- GIUDICE REDATTORE: per stesura e pronuncia del testo